

## **STATUTO**

### **COOPERATIVA SOCIALE OIKOS O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE**

#### **DATI ANAGRAFICI**

Indirizzo Sede legale: VIGEVANO PV VIA VECCHIA PER  
GAMBOLO' 24

Numero REA: PV - 220086

Codice fiscale: 01770720181

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  
FALLIMENTO

## **Indice**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Parte 1 - Protocollo del 23-03-2005 - Statuto completo ..... | 2  |
| Parte 2 - Protocollo del 28-09-2006 - Modifica .....         | 26 |

## TITOLO I

### DENOMINAZIONE SEDE DURATA

#### ART. 1

E' costituita la Società Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale OIKOS O.N.L.U.S"

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Vigevano

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

#### ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 2050 ; tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

## TITOLO II

### SCOPO OGGETTO

#### ART. 3

La Cooperativa è promossa nell'ambito delle attività della Caritas Diocesana di Vigevano ispirandosi ai principi della dottrina sociale della chiesa.

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio. Per il raggiungimento degli indicati, la cooperativa è altresì impegnata a integrare sia in modo permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto



1



permanente sia secondo contingenti opportunità, la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo e aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto



1

dell'associazionismo cooperativo. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano.

La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete esigenze produttive i Soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma purchè compatibile con lo stato di socio. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale.

La Società si propone:

1. di assicurare ai propri Soci lavoro giustamente remunerato e distribuito;
2. di assicurare ai propri Soci una adeguata remunerazione del capitale investito entro i limiti consentiti dalle leggi che regolano la cooperazione;
3. di stimolare lo spirito di previdenza, di risparmio e di solidarietà dei Soci in conformità delle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività - appositamente regolamentata - per la raccolta di prestiti, limitata ai soli Soci, effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dell'oggetto sociale;
4. di destinare apposite somme per arricchire i trattamenti pensionistici, l'assistenza alle malattie e quella infortunistica.

#### ART. 4

Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381:

- a) attività artigianali, specializzate e di manovalanza presso chiunque, privati ed enti pubblici ed altro;
- b) compimento di lavori di pulizia con ogni altra attività complementare prevista dagli scopi sociali;
- c) produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale ottenuta in appositi centri di lavoro;
- d) servizi di tutela ambientale e/o difesa del suolo, manutenzione aree verdi, conduzione di aziende agricole e forestali, coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalle culture ed attività suddetta - anche previa confezione e trasformazione -;
- e) servizi connessi con il trasporto su strada di persone e cose;
- f) organizzazione di attività di foto-riproduzione, rilegatoria, stampa, servizi informatici;
- g) assemblaggio, assistenza e vendita articoli informatici;
- h) servizi di consegna e guardiania;
- i) fornitura di servizi nel campo dell'arte, della cultura, del tempo libero, dell'informazione, dell'animazione, formazione sociale;
- j) servizi di riparazione, restauro manufatti, opere d'arte e similari;

k)esecuzione di lavori affini e complementari nel settore dell'edilizia , manutenzione,imbiancatura,tappezzeria,impianti elettrici e idraulici;

l)raccolta differenziata di materiale vario,con particolare specializzazione per indumenti,scarpe,borse,carta, mobili,ferro,alluminio,vetro,nonché la commercializzazione di alcuni pezzi meglio conservati;

m)esecuzione di interventi di spurgo pozzi neri,sgombero neve,pulizia cimiteri,manutenzione tombini;

n)erogazione di servizi in genere a privati,imprese artigianali e industriali,enti pubblici(comuni,province e regioni),società miste a partecipazione pubblica,aziende municipalizzate-potendo partecipare a gare d'appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi alle sopradette.

La Cooperativa Sociale OIKOS per il conseguimento dei propri scopi sociali , puo' gestire :

1)pubblici esercizi,imprese turistiche,ostelli,campings,conduzioni di aziende,mense e bar con prestazione di attività connesse o collegate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali in genere volte al perseguimento dello scopo sociale;

2)gestione di servizi di accoglienza e organizzazione di convegni,congressi e conferenze con servizio di traduzione simultanea;

3)promozione e gestione corsi di formazione volti alla formazione cooperativistica e professionale, anche con i contributi U.E., di enti pubblici e privati od in genere di persone fisiche.

Qualora la Caritas Diocesana ritenesse di dover affidare alla Cooperativa i servizi dalla stessa autogestiti,la Cooperativa procederà alla gestione dei predetti,sempre che rientrino nei propri scopi sociali verificatene la fattibilità,con l'esclusione assoluta delle possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva alle società in possesso di determinati requisiti,appositamente autorizzate e/o iscritta in appositi albi o elenchi , necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque , sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:

a) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

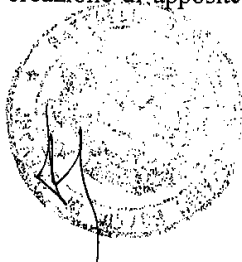
b) Istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

c) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attività;

d) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

e) Concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;

f) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.



Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ART. 5**

Il numero di Soci è illimitato; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono aderire alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche che giuridiche e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito Regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai Soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai Soci stessi di conferire i propri risparmi nel Fondo all'uopo istituito.

#### **ART. 6**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:  
cognome e nome; luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;  
precisazione delle attitudini e capacità professionali;  
l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore né superiore ai limiti di legge e del presente Statuto;  
dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio sovventore (Ente, Organismo o Persona giuridica) dovrà contenere:  
denominazione o ragione sociale, sede, attività

delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;  
caratteristiche ed entità degli associati;  
ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;  
copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il consiglio d'amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

- a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel Regolamento Interno;
- d) al versamento del sovrapprezzo approvato dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di amministrazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai Soci cooperatori.

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad



esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### ART. 8

E' fatto divieto ai Soci cooperatori, ancorché non titolari di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività nel medesimo settore economico-produttivo, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

E', altresì, vietato al Socio cooperatore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro comunque retribuito a favore di terzi esercenti Imprese che operano nel medesimo settore economico-produttivo della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

#### ART. 9

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

ro  
in  
o

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

li  
o  
-  
i  
o

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

#### TITOLO IV

#### RECESSO - ESCLUSIONE

##### ART. 10

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

##### ART. 11

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro;

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

##### ART. 12



Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti Sociali, dalle deliberazioni degli Organi Sociali,
- b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che incidano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali, per superamento del periodo di conservazione del posto, per inabilità sopravvenuta, per mancato superamento del periodo di prova, per mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali;
- c) che non partecipi per più di tre volte consecutive alle Assemblee regolarmente convocate in difetto di idonei motivi da comunicare entro i cinque giorni successivi;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o delle azioni sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;
- f) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) che venga condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati infamanti;
- h) che venga dichiarato inabilitato o fallito durante il corso del rapporto associativo;
- i) che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.

#### ART. 13

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### ART. 14

I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del Capitale Sociale da essi effettivamente versato, o successivamente incrementato la cui liquidazione avrà luogo sulla base del Bilancio di esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, divenga operativo.

Il rimborso, fatto salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito certo, verrà effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 del Codice Civile.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

Il sovrapprezzo versato dal socio non è rimborsabile.

#### ART.15

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

#### **ART. 16**

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente agli artt. 14 e 15.

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva.

### **TITOLO V**

#### **DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTERNO.**

#### **ART. 17**

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore titolare di un rapporto di lavoro ulteriore, la prestazione di lavoro del Socio stesso e la relativa retribuzione sono disciplinate dall'apposito Regolamento Interno.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea Ordinaria con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

#### **ART. 18**

Il Regolamento Interno può stabilire quando, in relazione a indici oggettivi di carattere economico produttivo e finanziario, può configurarsi lo stato di crisi aziendale; può altresì prevedere le misure da adottare per farvi fronte in conformità con il piano di crisi approvato dall'Assemblea.

Analoga competenza è attribuita al Regolamento in tema di promozione di nuova imprenditorialità.

E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

### **TITOLO VI**

#### **SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**



#### ART.19

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

#### ART. 20

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori, di cui al successivo art.28 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25 .

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

#### ART. 21

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipazione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### Art. 22

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti

disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'importo delle riserve divisibili, ad esse spettante, e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

#### Art. 23

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

#### Art 24

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

#### Art. 25

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni.  
Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

#### Art. 26

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario

- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal presente statuto.

### TITOLO VII

#### RISTORNI

#### ART. 27

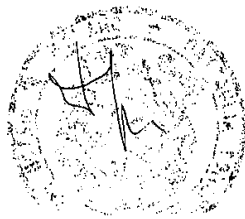
L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inquadramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento che in via preliminare deve tenere conto delle retribuzioni dei soci.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

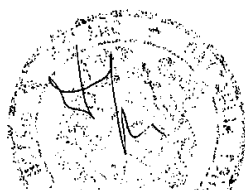
- in forma liquida;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con l'emissione di nuove azioni di capitale;

12



13

12



13

azioni di capitale;

- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al presente statuto.

## **TITOLO VIII**

### **PATRIMONIO**

#### **ART. 28**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) da un numero illimitato di azioni dei soci operatori, ciascuna del valore di 25 euro;
  - 2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 25;
  - 3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 25, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al presente statuto;
  - 4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 25, destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) alle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori),
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447 e ss. del codice civile

#### **Art. 29**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti e assuma i vincoli previsti nel titolo soci del presente statuto.

Il trasferimento della partecipazione non obbliga comunque la cooperativa alla stipula del contratto di lavoro ulteriore con l'acquirente, né nella forma di cui era titolare il cedente né in altra forma.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali.

La società ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### Art. 30

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 28.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

### TITOLO IX

#### ORGANI SOCIALI

##### ART. 31

Sono organi della società:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio d'Amministrazione;
- c) il Presidente;



d) il Collegio Sindacale.

## L'ASSEMBLEA DEI SOCI

### ART. 32

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta giorni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal relativo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti.

### ART. 33

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il Bilancio consuntivo e qualora lo ritenesse utile, il Bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante;
- 3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio;
- 4) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi del presente statuto;
- 5) determina la misura degli emolumenti da corrisponderli agli Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei Sindaci;
- 6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- 7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;
- 9) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

10) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

11) approva il programma di mobilità di cui all'art. 8 L. 236/93 in base al criterio secondo cui nella scelta degli esuberanti concorre in via prioritaria il Personale non titolare di rapporto di lavoro ulteriore;

12) delibera il piano di promozione di nuova imprenditorialità alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge;

13) delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale;

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centoottanta giorni successivi alla chiusura dell'Esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei Soci in questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- b) sulle modificazioni dello Statuto;
- c) sulla proroga della durata;
- d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori;
- f) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi del presente statuto.

#### ART. 34

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui sarà necessaria la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre quinti dei voti dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

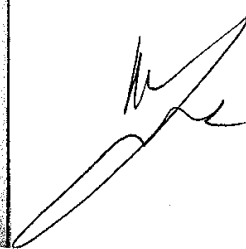
#### ART. 35

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione.

#### ART. 36

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta, fine ad un



massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i Soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Per i soci finanziatori si applica l'articolo 22 del presente statuto.

Per i soci speciali si applica l'articolo 9 del presente statuto.

I soci persone giuridiche possono esprimere fino a cinque voti in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri.

Ai soci che realizzano lo scambio mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese, oltre al voto spettante ad ogni socio in quanto tale è possibile attribuire un numero di voti in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

#### **ART. 37**

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

#### **ART. 38**

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

#### **ART. 39**

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per

L'Assemblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

#### ART. 40

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a cento soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

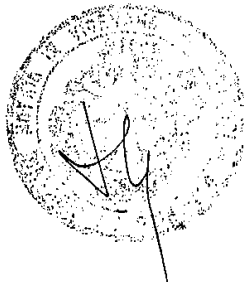
Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ART. 41

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea tra i propri Soci.



L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e non possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'art.2390 c.c. gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazioni di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

I Soci sovventori, o mandatari delle Persone giuridiche Soci sovventori, possono essere nominati Amministratori; la maggioranza degli Amministratori deve essere comunque sempre costituita da Soci cooperatori.

Spetta all'Assemblea stabilire i gettoni di presenza dovuti agli Amministratori per l'attività collegiale.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare oppure quando né sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i Bilanci preventivi e consuntivi;
- c) compilare i Regolamenti Interni previsti dallo Statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà a riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi

operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di Diritto pubblico e privato; aprire, utilizzare, estinguere conti correnti e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

t) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Generale determinandone funzioni e retribuzione;

assumere e licenziare il Personale della Società, fissandone mansioni e retribuzione;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei Soci;

j) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto per quelli che, in forza delle disposizioni di legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea Generale;

deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'art.4 del presente Statuto, nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;

l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri Organismi, Enti e società;

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.

n) stimolare la partecipazione dei Soci, anche al di fuori delle Assemblee di cui all'art. 24 e seguenti del presente Statuto, sulle questioni concernenti la direzione e la condizione dell'Impresa, l'elaborazione di programmi di sviluppo e la realizzazione dei processi produttivi di rilevanza strategica.

o) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

## ART. 42

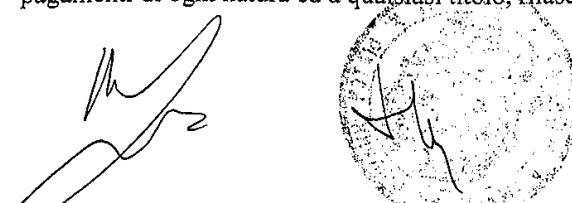
In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

## IL PRESIDENTE

### ART. 43

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio nonché, con procura speciale, ad Impiegati o Soci della società, per singoli atti o categorie di atti

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

## **COLLEGIO SINDACALE**

### **ART. 44**

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

## **CONTROLLO CONTABILE**

#### **ART. 45**

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione) ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

#### **COLLEGIO ARBITRALE**

#### **ART. 46**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto da tre membri scelti tra gli iscritti negli Albi degli Avvocati nominato dall'assemblea dei soci, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

#### **TITOLO X**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **ART. 47**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

#### **ART. 48**

In caso di liquidazione della società il patrimonio residuo, dedotto soltanto il rimborso del Capitale Sociale effettivamente versato dai Soci, a cui aggiungere gli eventuali successivi incrementi deve essere devoluto ai fondi di cui al c. 1° art. 11 L. 31.1.1992, n. 59.

#### **TITOLO XI**

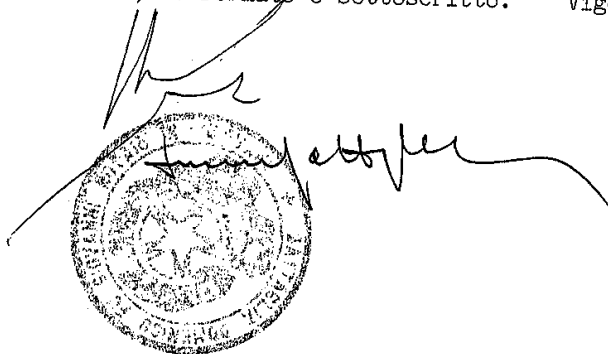
#### **DISPOSIZIONI FINALI**



**ART. 49**

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

Letto, confermato e sottoscritto. Vigevano, lì 27 Dicembre 2004

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a star in the center and text around the perimeter, including "COOPERATIVA SOCIALE OIKOS O.N.L.U.S." and "VIGEVANO".

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000

N. 67610 di Repertorio

N. 13536 di Racolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

=====

REPUBBLICA ITALIANA

11.05.2006

L'anno duemilasei il giorno undici del mese di Maggio, alle ore ventuno.

In Vigevano Corso Torino n. 36.

Avanti a me Dr. DOMENICO BATTAGLIA, Notaio in Vigevano, iscritto presso il Collegio Notarile di Pavia, è personalmente intervenuto il Signor:

GANIMEDE MARCO nato a Vigevano il 29 Ottobre 1971, residente in Gambolò Via Pietro Magenta n. 35,

C.F.: GNM MRC 71R29 L872D

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società

**"Cooperativa Sociale OIKOS O.N.L.U.S."**

con sede in Vigevano Corso Torino n. 36, iscritta al REA di Pavia al n. 220086

Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro Imprese di Pavia 01770720181

Il medesimo, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, mi dichiara che è stata regolarmente convocata a termini di statuto sociale e trovasi riunita, in questo luogo, giorno ed ora in seconda convocazione l'assemblea straordinaria della Società di cui sopra, al fine di discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1) Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'art. 4 dello Statuto Sociale

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione ed invita me Notaio a fungere da Segretario.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio constato e do atto che l'assemblea si svolge nel seguente modo.

Il Presidente, constatata la presenza dell'Organo Amministrativo in persona dei Signori Ganimede Marco, Presidente, Calicchio Giuseppe e Beretta Alberto, Consiglieri e, in proprio o per delega, di n. 45 soci sui n. 62 soci della Cooperativa, dichiara l'assemblea validamente costituita e quindi idonea a discutere e a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente per illustrare all'assemblea la necessità di ampliare l'oggetto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze della Società Cooperativa.

Propone di ampliare l'articolo 4 dello Statuto aggiungendo alla lettera e) "anche conto terzi", e proseguendo con le lettere successive prevedendo:

"o) esecuzione di interventi di bonifica di siti e beni inclusi quelli contenenti amianto compreso il trasporto del materiale risultante dalle operazioni;

p) raccolta e trasporto rifiuti compresi i rifiuti speciali e pericolosi

q) gestione di impianti per rifiuti, intermediazione e commercio rifiuti"

L'assemblea, udita la relazione e la proposta del Presidente, apre la discussione e all'unanimità

#### d e l i b e r a

1) di approvare l'ampliamento dell'oggetto sociale come in premessa;

2) di approvare il testo di Statuto Sociale aggiornato con la modifica.

Si allega al presente verbale sotto la lettera "A" l'elenco dei soci presenti, dei soci favorevoli, dei soci contrari, dei soci astenuti, dei soci assenti.

Si allega sotto "B" il nuovo testo di Statuto aggiornato.